

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE MOBILITA'

(ART.21 L.R. 96/96)

Art.1

E' costituita nel Comune di Monte Argentario ai sensi della delibera Consiliare n.4 del 3/1/1998 la Commissione per la mobilità degli alloggi di E.R.P. prevista dall'art.21 L.R.T. del 20/12/96 n.96 ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio sulla base delle domande, nonché della graduatoria degli assegnatari che detengono alloggi in situazione di sottoutilizzazione e di sovraffollamento, anche sulla base delle segnalazioni degli Enti Gestori.

La Commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

Art.2

La Commissione è composta:

- dall'Assessore alla casa quale rappresentante del Sindaco e con funzioni di Presidente;
- da 3 rappresentanti del Comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- da 1 rappresentante dell'Ente gestore A.T.E.R.;
- da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.

Art.3

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso di 5 giorni e delibera a maggioranza con almeno 5 membri presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente; per riunioni urgenti la convocazione avviene con telegramma inviato almeno 24 ore prima della riunione stessa;

esamina l'ordine del giorno in un'unica seduta che può essere aggiornata quante volte si voglia; si ha convocazione obbligatoria se richiesta da 5 membri della Commissione.

In caso di assenza del Presidente la Commissione elegge, all'inizio della riunione un componente che assumerà le funzioni da Presidente.

La Commissione si riunisce di regola 2 volte all'anno presso l'ufficio casa, i lavori di segreteria della commissione saranno seguiti da personale dell'ufficio stesso, mentre le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario.

La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio (inserendo dove accolta la proposta per la mobilità formulata dagli Enti Gestori) tenendo conto in particolare:

- 1) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;
- 2) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;
- 3) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza;
- 4) condizioni permanenti di salute comunque incidenti nella possibilità di fruizione degli alloggi in riferimento al livello di piano.

Art.4

La Commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità.

Nella disamina delle domande degli assegnatari dovrà conformarsi ai seguenti criteri di massima:

- a) dovrà essere favorita la scelta della zona, di residenza da parte dell'assegnatario;
- b) dovrà essere concessa priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute; sarà altresì concessa priorità di cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in alloggi più piccoli.
- c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'alloggio fatta eccezione per il requisito del reddito annuo complessivo del nucleo familiare (vds. Tab. B - lett. F L.R. 96/96), né a coloro che permangono inadempienti alle norme contrattuali.
- d) per agevolare il cambio di alloggio - su proposta della Commissione - dove se ne rileva la necessità, il Comune può garantire il trasporto gratuito delle masserizie.
- e) possono essere autorizzati, i cambi consensuali, soddisfatta la relativa graduatoria tra assegnatari, previa verifica dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione e tenuto conto della congruità degli alloggi interessati.

Art.5

Per la raccolta delle domande degli assegnatari, tese ad usufruire della mobilità, si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune.

Tale bando rimarrà aperto per 2 anni. L'Ente Gestore trasmetterà entro 60 giorni alla Commissione per la mobilità le domande pervenute nei primi 30 giorni di apertura del Bando.

La Commissione per la mobilità pubblicherà entro 15 giorni la graduatoria formulata in prima istanza secondo quanto prescritto dal bando e contenente i nominativi dei concorrenti che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'apertura del Bando stesso. Tale graduatoria, con gli stessi procedimenti di cui sopra, sarà aggiornata, almeno annualmente, con i nominativi dei successivi concorrenti.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede al loro esame entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse.

Entro 15 giorni dall'esame delle opposizioni la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La Commissione Comunale per la mobilità provvede ad emettere i conseguenti provvedimenti di assegnazione di cambio.

Sono ammesse assegnazioni di cambio in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, qualora le caratteristiche degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio consentano, a giudizio del Comune e degli enti Gestori, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso, del patrimonio pubblico, ovvero in presenza di situazioni gravi ed imprevedibili, da valutarsi da parte della Commissione stessa.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, pena la cancellazione dalla stessa, ogni due anni la domanda di cambio attraverso la partecipazione ad apposito bando emanato dal Comune.

Art.6

Fino all'approvazione della prima graduatoria definitiva, in sede di prima applicazione della normativa sulla mobilità sarà data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per stabilirsi in quelli più piccoli.

Art.7

Per quanto non riportato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella Legge Regionale n.96/96.

Regolamento approvato con delibera C.C. n. 19/98.